

(N. 2955)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie)
della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1953 (V. Stampato N. 3160)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali
e scolastiche all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Il contingente numerico del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è stabilito annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello del tesoro.

Art. 3.

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, lettera b), sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni, relative alle singole sedi, risultanti dai coefficienti determinati per il personale diplomatico e consolare a norma dell'articolo 3, lettera b), della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti si applica il coefficiente più favorevole fra quelli assegnati per le qualifiche che non siano di ambasciatore, ministro, console generale, consigliere commerciale, consigliere di emigrazione, primo segretario.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza

della Rappresentanza diplomatica o consolare, si applicano i coefficienti previsti per l'ufficio consolare nella cui giurisdizione si trova l'istituzione culturale o scolastica.

Art. 4.

Per il personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea le eventuali maggiorazioni o riduzioni degli assegni di sede sono determinate, anziché secondo la lettera b) dell'articolo 3, mediante appositi decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 5.

Gli assegni di cui all'unità tabella A, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, competono ai coniugati purchè non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Art. 6.

Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti, anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti:

a) per il personale maschile del 10 per cento se la moglie sia dipendente statale;

b) per il personale femminile coniugato del 50 per cento se il marito risiede nello stesso Stato estero o del 20 per cento se risiede altrove.

Le riduzioni di cui alla lettera b) non si applicano quando il marito sia assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi proficua attività e privo di mezzi per il mantenimento proprio e della famiglia.

Art. 7.

Qualora il personale considerato dalla presente legge percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

Art. 8.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella *A*, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le indennità di cui alla tabella *B*, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguglio stabilito per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento della valuta in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Art. 9.

L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

Art. 10.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri elementari incaricati o provvisori inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 con gli

aumenti o le diminuzioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 è attribuito per intero soltanto se prestino servizio per non meno di 20 o 25 ore settimanali rispettivamente.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori incaricati o supplenti e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari incaricati o provvisori.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri incaricati o provvisori assunti sul luogo è assegnata una retribuzione complessiva mensile da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Ai professori ed ai maestri di cui al presente articolo, assunti posteriormene alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

Art. 11.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 10.

Art. 12.

Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui agli articoli 3 e 4 con le maggiorazioni o

riduzioni previste dagli articoli 5 e 6. Tale indennità non compete in occasione di trasferimenti ad altre sedi estere nè in caso di nuova destinazione all'estero prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero, nè al personale che si trovi già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Al personale insegnante di grado inferiore al VI incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennità indicata nell'allegata tabella B.

Al professore o funzionario di grado inferiore al VI incaricato delle funzioni di direttore degli Istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso di mancanza del titolare, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B, non cumulabile con quella indicata nel precedenti comma.

Al personale di cui ai due precedenti commi non spetta l'indennità di carica stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Art. 14.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio.

Art. 15.

Al personale destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede all'estero e per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in posto di prima classe per il personale dei gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che venga ad essi parificato, ed in seconda classe per il rimanente personale, o il rimborso del biglietto in aereo per i viaggi intercontinentali;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi pubblici di linea per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

c) il rimborso del prezzo di trasporto con i mezzi più economici sui percorsi per i quali non esistano servizi di linea;

d) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

e) l'aumento di due decimi sui rimborsi di cui alle lettere a) e b).

Il rimborso delle spese di viaggio, escluse quelle per il bagaglio, è dovuto con l'aumento di due decimi di cui alla lettera e), anche se tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea.

Per i giorni di viaggio su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio, o per il ritorno in Patria, al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari ad un trentesimo dell'assegno di sede mensile relativo alla sede di destinazione o, per i casi di rientro in Italia, a quella di provenienza. Tale diaria non compete per i viaggi marittimi. Per i percorsi sul territorio italiano compete il trattamento previsto per le missioni all'interno.

Il rimborso di cui alle lettere a), b), c), e), del presente articolo è dovuto anche per la moglie, purchè non separata legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente articolo 5.

Non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora il viaggio di ritorno in Patria si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla data di cessazione definitiva del servizio all'estero.

Art. 16.

Il personale direttivo delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i primi dieci giorni.

Art. 17.

La competenza di cui all'articolo 1, lettera a), sono liquidate in lire italiane.

È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

Art. 18.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalle tabelle allegate alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1951. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1570.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA A.

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE PER IL PERSONALE
ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Professori universitari e funzionari dei gradi III, IV e V e presidi di grado V	Lire mensili	164.000
Professori universitari di grado VI e VII, presidi direttori effettivi e professori di scuole d'istruzione media di grado VI, funzionari del gruppo A di grado VI	» »	145.000
Professori di scuole d'istruzione media e funzionari del gruppo A dei gradi VII, VIII e IX	» »	109.000
Ispettori scolastici, Direttori didattici, funzionari del gruppo B dei gradi VII e VIII, maestri elementari del grado VIII.	» »	91.000
Professori di scuole d'istruzione media dei gradi X e XI incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari del gruppo A dei gradi X e XI	» »	73.000
Maestri elementari dei gradi IX e X, funzionari del gruppo B dei gradi IX e X	» »	73.000
Maestri elementari dei gradi XI e XII, funzionari del gruppo B dei gradi XI e XII, maestri d'arte, maestre di scuole materne, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, personale del gruppo C .	» »	55.000
Personale subalterno inviato dall'Italia	» »	19.000

TABELLA B.

TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INCARICATO
DELLA DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Direzione di scuola secondaria (scuola media e liceo o istituto tecnico) o equiparabile	Lire mensili	13.000
Direzione di scuola media o equiparabile	» »	9.000
Direzione di scuola elementare di almeno 10 classi	» «	8.000
Direzione di scuola elementare di almeno 5 classi	» »	6.000
Direzione di Istituto italiano di cultura	» »	26.000